

CORTE DI CASSAZIONE, sez. VI - 3 civ., ordinanza 26 maggio 2020,
n. 9648

Pres. Frasca – Rel. Cigna

G.A.F., B.D. c. Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.

Nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l'atto di dotazione di un bene in «trust» è litisconsorte necessario il trustee, mentre il beneficiario lo è soltanto se l'atto è stato posto in essere a titolo oneroso (massima non ufficiale).

(*Omissis*). – Con l'unico motivo i ricorrenti, denunziando – *ex art.* 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 331 c.p.c. e nullità della impugnata sentenza, si dolgono che la Corte territoriale non abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di T.M. e B.F., contumaci in primo grado e non evocati in giudizio in appello; in particolare evidenziano che il *trustee*, titolare fiduciario del bene oggetto di conferimento, sia l'unico soggetto nei cui confronti può essere promossa l'azione revocatoria relativa a disposizione patrimoniale in *trust*, con conseguente litisconsorzio necessario ed inscindibilità di cause *ex art.* 331 c.p.c.; in ogni modo, anche in ipotesi di esclusione di litisconsorzio necessario sostanziale, sostengono la sussistenza, in grado di appello, di una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la partecipazione di tutte le parti presenti in primo grado (essendo state decise in un unico processo una pluralità di cause riguardanti più rapporti scindibili ma legati dalla comunanza di presupposti di fatto).

Il ricorso è parzialmente fondato in relazione alla revocatoria dell'atto di dotazione del «trust G.» per omessa notifica dell'atto di appello nei confronti del *trustee* (contumace in primo grado) e successivo mancato ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, da considerarsi litisconsorte necessario.

Il *trust*, come noto, è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al *trustee*, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e costituisce, quindi, l'unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari (v. Cass. 19376/2017; Cass. 2043/2017; Cass. 12718/2017; Cass. 25478/2015). Al riguardo questa S.C. ha infatti evidenziato che l'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in *trust* non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari, ai quali sono attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realtà, assoggettate a valutazioni discrezionali del *trustee*; in particolare è stato precisato che nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l'atto di dotazione di un bene in «*trust*» (come nel caso di specie), poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso (il che non è stato rilevato da nessuna parte nel caso in esame), dal momento che, solo in questa ipotesi, lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie (Cass. 13388/2018); il *trustee*, invece, è sempre litisconsorte necessario, in quanto (come detto) unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

Conseguentemente, nella specie, deve escludersi che B.F., beneficiaria non titolare di diritti attuali sui beni sia litisconsorte necessario nell'azione revocatoria avente ad oggetto i

beni in *trust*, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al *trustee* T.M., in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, e quindi litisconsorte necessario nella proposta azione revocatoria, correttamente rivolta verso l'atto dispositivo (v. Cass. 10498/2019), e cioè verso l'atto pubblico per notar Losito con il quale G.A.F., disponendo del suo patrimonio, ha dotato il neo costituito «Trust G.», trasferendo al *trustee* la piena proprietà delle indicate unità immobiliari.

Il ricorso è, invece, infondato in relazione alla revocatoria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale.

Come già precisato da questa S.C. «la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale» (Cass. n. 10641/14; ma cfr. nello stesso senso già Cass. n. 18065/04).

L'omessa notifica dell'appello nei confronti di T.M., beneficiario del *trust*, ed il successivo mancato ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, rileva solo e soltanto per quanto concerne l'azione revocatoria proposta nei confronti dell'atto di dotazione del trust G. (atto per notar Losito del 18-22014 con *trustee* T.M. e beneficiaria B.F.); nessuna rilevanza ha, invece, nei confronti della distinta azione revocatoria proposta (sia pur nello stesso giudizio) nei confronti del distinto atto di costituzione del fondo patrimoniale (atto per notar P. del 17-3-2012, al quale parteciparono unicamente i coniugi B.D. ed G.A.F., ed al quale rimasero invece estranei B.F. e T.M.).

Né può ritenersi che le due azioni revocatorie, certamente (come detto) scindibili, siano dipendenti da presupposti di fatto comuni, con conseguente «litisconsorzio necessario processuale» ed obbligo *ex art.* 331 c.p.c. di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al primo grado di giudizio.

Il c.d. «litisconsorzio necessario processuale» si verifica, infatti, quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio; nella specie, tra le due revocatorie, pur azionate con unico giudizio, non sussiste alcuna comunanza, avendo le stesse come oggetto due distinti atti notarili, che nulla hanno in comune tra loro; i presupposti delle due azioni (in particolare: «*eventus damni*» e «*scientia damni*») sono invero differenti, mutando a secondo dell'atto dispositivo oggetto delle stesse e del tempo in cui il detto atto è stato posto in essere, sicché non sussiste la possibilità di giudicati contrastanti.

In conclusione, pertanto, il ricorso va accolto per quanto concerne la domanda revocatoria proposta nei confronti dell'atto 18-12-2014 per notar Losito di dotazione del neo costituito «trust G.»; va, invece, rigettato per quanto concerne la domanda revocatoria proposta nei confronti dell'atto 19-3-2012 per notar P. di costituzione di fondo patrimoniale; di conseguenza va cassata la sentenza impugnata solo per quanto concerne l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta nei confronti dell'atto 18-12-2014 per notar Losito di dotazione del neo costituito «trust G.»; per l'effetto, in relazione esclusivamente a tale azione, il giudizio va rinviato dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, diversa composizione, che provvederà a contraddittorio integro a nuovo esame ed alla regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità. (*Omissis*).

Azione revocatoria ordinaria di conferimento in *trust* e litisconsorzio necessario

1. – La vicenda esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza in commento trae origine dalla proposizione, nel medesimo giudizio, di azione revocatoria ordinaria *ex art.* 2901 c.c. nei confronti di due distinti atti di disposizione patrimoniale: l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale e l'atto di conferimento di alcuni beni immobili in un preesistente «Trust G.». La banca creditrice, in particolare, conveniva in giudizio i coniugi che avevano costituito il fondo patrimoniale, la propria figlia, beneficiaria del *trust*, ed il *trustee*.

All'esito del giudizio di primo grado, che si svolgeva nella contumacia della figlia e del *trustee*, il Tribunale di Lucca accoglieva entrambe le domande proposte. I coniugi proponevano pertanto appello, convenendo in giudizio esclusivamente la banca creditrice, che veniva respinto dalla Corte di appello di Firenze, senza che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado (*trustee* e beneficiaria del *trust*). I medesimi coniugi proponevano pertanto ricorso per cassazione, deducendo – per quanto qui interessa – la nullità della sentenza di appello per essere stata pronunciata a contraddittorio non integro, essendo parti necessarie, rispetto all'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche la figlia dei coniugi ricorrenti, e rispetto all'azione revocatoria dell'atto di conferimento in *trust*, il *trustee*, unico soggetto nei cui confronti detta azione deve essere proposta.

2. – Va subito rilevato come la decisione assunta dalla Suprema Corte sia ineccepibile nelle conclusioni. In particolare, il ricorso, evidentemente considerato in parte manifestamente infondato, ed in parte manifestamente fondato: (i) è stato respinto con riferimento all'azione revocatoria del fondo patrimoniale, ribadendosi al riguardo come detta azione debba essere proposta esclusivamente nei confronti dei coniugi disponenti e non anche nei confronti dei figli o degli altri componenti il nucleo familiare, pur astrattamente beneficiari del vincolo⁽¹⁾; (ii) è stato accolto con

⁽¹⁾ La conclusione appare pacifica nella giurisprudenza di legittimità: cfr. *ex multis* Cass. 14 febbraio 2018, n. 3641; Cass. 3 agosto 2017, n. 19376; Cass. 3 agosto 2017, n. 19330; Cass. 15 maggio 2014, n. 10641. Detta conclusione è peraltro argomentata diversamente: in alcuna pronunce, infatti, si afferma che «la costituzione del fondo patrimoniale

riferimento all'azione revocatoria dell'atto di conferimento in *trust*, non essendovi dubbio che il *trustee*, contumace in primo grado e rimasto estraneo al giudizio di appello, sia parte necessaria, *rectius*, l'unica parte nei cui confronti detta azione debba essere proposta⁽²⁾. Pur dipendendo la mancata evocazione nel giudizio di appello del *trustee* proprio dall'iniziativa dei coniugi ricorrenti per cassazione, la Suprema Corte non ha pertanto potuto far altro che accogliere il ricorso, con rinvio al giudice d'appello, per l'integrazione del contraddittorio e la ripetizione del relativo giudizio⁽³⁾.

Parimenti condivisibile ed esatta è l'affermazione che le due azioni revocatorie, proposte nel medesimo giudizio in primo grado, risultano scindibili nei successivi giudizi di impugnazione, con la conseguenza che il difetto di contraddittorio relativo ad una di esse non si estende alla decisione dell'altra. Non vi è dubbio, infatti, come rilevato dalla Corte che «i presupposti delle due azioni (in particolare: «*eventus damni*» e «*scientia damni*») sono invero differenti, mutando a seconda dell'atto di

determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale» (così, ad esempio, Cass. 3 agosto 2017, n. 19376); in altre si afferma invece che «sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria» (così Cass. 3 agosto 2017, n. 19330). Vi è invece sempre litisconsorzio necessario tra i coniugi, ancorché con l'atto costitutivo del fondo siano stati vincolati beni in proprietà esclusiva di uno solo di essi (cfr., in tal senso, Cass. 27 gennaio 2012, n. 1242, in *Foro it.* 2012, 10, I, 2784; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21494. *Contra* Cass. 29 aprile 2009, n. 10052, in *Fam. e dir.* 2009, 10, 901 con nota di G. Bilò), stante la disciplina di cui agli artt. 168 ss. c.c.

⁽²⁾ Nel senso che legittimato passivo dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di conferimento in *trust* sia, oltre al debitore, il *trustee* cfr. *ex multis* Cass. 26 giugno 2020, n. 12887, in *Fall.* 2020, 1149; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2894; Cass. 19 aprile 2018, n. 9637, in *Foro it.* 2018, 10, I, 3136; Cass. 3 agosto 2017, n. 19376.

⁽³⁾ Non mancano, a ben vedere, discutibili precedenti nei quali la Suprema Corte, a fronte di analoghe situazioni, ha respinto l'impugnazione affermando un non ben chiaro «difetto di interesse ad impugnare» in capo a chi aveva dato causa alla nullità: cfr. ad esempio Cass. 26 settembre 2019, n. 24071, in *Corriere giur.* 2020, 10, 1258 ss., con nota di B. Zuffi, *L'abuso dell'abuso del processo: la Cassazione disapplica l'art. 102 c.p.c., invocando il «prima dell'interesse ad agire» e l'obbligo di lealtà e probità* e postilla di C. Consolo, *Vera nullità se violato l'art 102 c.p.c. ma con qualche finesse nel fissare le parti davvero necessarie.*

spositivo oggetto delle stesse e del tempo in cui il detto atto è stato posto in essere, sicché non sussiste la possibilità di giudicati contrastanti»⁽⁴⁾.

Nondimeno, la acritica riproposizione in motivazione di principi di diritto in materia di litisconsorzio necessario e *trust* impone qualche ulteriore breve considerazione. In particolare, la sentenza in commento ribadisce che, «poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso (...), dal momento che, solo in questa ipotesi, lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie». Proprio detto principio di diritto, tutt'altro che nuovo nella giurisprudenza di legittimità⁽⁵⁾ e di merito⁽⁶⁾, suscita più di una perplessità.

3. – La giurisprudenza ha espresso diversi orientamenti in ordine all'individuazione delle parti necessarie rispetto all'azione revocatoria di un atto di conferimento in *trust*⁽⁷⁾.

(4) Qualche perplessità suscita, a ben vedere, il richiamo alla «possibilità di giudicati contrastanti», comunemente utilizzato dalla giurisprudenza per giustificare l'integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione *ex art.* 331 c.p.c. in conseguenza di situazioni di c.d. litisconsorzio necessario per ragioni processuali (cfr. *ex multis* Cass. 29 marzo 2019, n. 8790), ma mai per giustificare il litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali. Anzi, la circostanza che certamente, e per espressa previsione di legge, non vi sia litisconsorzio necessario in molteplici azioni relative a rapporti giuridici plurisoggettivi (si pensi alle obbligazioni solidali) sembra davvero escludere che il litisconsorzio necessario possa essere finalizzato *ex alia* ad evitare contrasti di giudicati. In ordine alla funzione del litisconsorzio necessario v. diffusamente G. Costantino, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, Napoli 1979, 242 ss., 467 ss.

(5) Cfr. Cass. 26 giugno 2020, n. 12887, in motivazione; Cass. 29 marzo 2019, n. 8973; Cass. 29 maggio 2018, n. 13388, in *Giur. it.* 2019, 773, con nota di A. Gallarati, *Le questioni sollevate dal trust rispetto all'azione revocatoria*; in *Trust* 2019, 1, 72; in *Foro it.* 2018, 10, I, 3136; in *Corriere giur.* 2019, 329, con nota di T. Ammirabile, *Azione revocatoria avverso gli atti di conferimento in trust: la posizione dei beneficiari*.

(6) Cfr. Trib. Roma 10 ottobre 2018, in *Trust* 2019, 318; Trib. Lucca 8 aprile 2016, in *Trust* 2017, 171; Trib. Napoli 18 marzo 2016, in *Trust* 2016, 378, sia pure limitatamente ai beneficiari già individuati nell'atto di costituzione del *trust*; Trib. Reggio Emilia 26 aprile 2012, in *Trust* 2012, 493. *Contra*, nel senso che il beneficiario non è litisconsorte necessario, Trib. Firenze 18 luglio 2017, in *Pluris*; App. Milano 25 novembre 2016, in *Trust* 2017, 297.

(7) Come noto, il conferimento di beni in *trust* può avvenire direttamente con l'atto costitutivo del *trust* stesso o, più frequentemente, con atto separato, contestuale o successivo. L'azione revocatoria, ovviamente, non è diretta avverso l'atto costitutivo del *trust*, patrimonialmente neutro, ma avverso l'atto con il quale il costituente o un terzo conferiscono i propri beni nel *trust*, spogliandosene o – nel *trust* autodichiarato – vincolandoli allo scopo negoziale oggetto del *trust*. In argomento cfr. M.A. Lupoi, *Aggiungi un posto a tavola: azione revocatoria in ambito di trust e litisconsorzio necessario*, in *Trust* 2013, 12; Id., *Trusts*, 2^a ed., Milano 2001, 592.

Se si eccettuano le, limitate, pronunce che considerano i beneficiari sempre parti necessarie⁽⁸⁾, o escludono in ogni caso la necessità della loro partecipazione al giudizio⁽⁹⁾, si possono riscontrare due distinti orientamenti: un primo che afferma l'esistenza del litisconsorzio necessario con i beneficiari laddove questi (i) siano già individuati e (ii) abbiano già diritti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del *trustee*⁽¹⁰⁾; un secondo, per il quale i beneficiari sarebbero litisconsorti necessari solo laddove il *trust* sia stato costituito a titolo oneroso⁽¹¹⁾.

Più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che i beneficiari sarebbero litisconsorti necessari sia quando «l'atto dispositivo preveda contestualmente l'attribuzione ad essi di diritti parziali o facoltà di godimento attuale sui beni conferiti in Trust», sia «nel caso di atti di disposizione 'a titolo oneroso' – tenuto conto che, in quel caso, tra gli elementi della fattispecie è indicato anche lo stato soggettivo dell'acquirente – legittimandosi la estensione del litisconsorzio necessario anche ai beneficiari», al cui stato mentale occorrerebbe fare riferimento⁽¹²⁾.

Detta eterogeneità di orientamenti nei (pochi) precedenti in materia non sembra peraltro accompagnata da una particolare elaborazione motivazionale, né da uno sforzo di inquadramento sistematico della fattispecie.

In particolare, nella prima pronuncia in materia (Cass. 3 agosto 2017, n. 19376, cit.), la Suprema Corte si è accontentata di affermare la correttezza della sentenza impugnata laddove aveva «escluso che i beneficiari del *trust* siano legittimati passivi dell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni del *trust*, quando non sono titolari di diritti attuali su questi beni», constatando come «l'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio separato non integra una posizione di diritto soggettivo attuale dei beneficiari» e come dal ricorso non emergessero elementi atti a «qualificare i

⁽⁸⁾ Cfr. Trib. Reggio Emilia 26 aprile 2012, cit.

⁽⁹⁾ App. Milano 25 novembre 2016, cit.; Trib. Firenze 18 luglio 2017, cit.

⁽¹⁰⁾ Cfr. Cass. 7 febbraio 2020, n. 2894, sia pure in un *obiter dictum*; Cass. 19 aprile 2018, n. 9637, cit.; Cass. 3 agosto 2017, n. 19376, in motivazione; Trib. Milano 28 luglio 2019, in *Quotidiano giur.* 2019; Trib. Terni 3 settembre 2018, in *Trust* 2019, 165; App. Milano 28 settembre 2017, in *Trust* 2018, 314; Trib. Milano 19 ottobre 2017, in *Trust* 2018, 312; Trib. Vicenza 27 ottobre 2017, in *Trust* 2018, 516. Cfr. anche, in senso parzialmente conforme, ritenendo sufficiente l'individuazione certa dei beneficiari: Trib. Lucca 8 aprile 2016, cit.; Trib. Napoli 18 marzo 2016, cit. In senso ulteriormente difforme cfr. poi Trib. Genova 7 novembre 2017, in *Trust* 2018, 308, secondo cui sono litisconsorti necessari solo i beneficiari che siano parte dell'atto di conferimento. 25 maggio 2017, n. 13175.

⁽¹¹⁾ Cfr. in tal senso Cass. 29 marzo 2019, n. 8973, che pure richiama anche il diverso orientamento ora citato; Cass. 29 maggio 2018, n. 13388, cit.; Trib. Roma 10 ottobre 2018, cit.

⁽¹²⁾ Cfr. Cass. 26 giugno 2020, n. 12887, in motivazione, in *Fall.* 2020, 1149.

beneficiari come attuali beneficiari di reddito, con diritti quesiti (in quanto il riconoscimento è rimesso alla discrezionalità del *trustee*); né come beneficiari finali, con diritto immediato a ricevere beni del *trust* (in quanto è prevista la soddisfazione alternativa in denaro)».

Nella ben più ampia e approfondita motivazione di Cass. 29 maggio 2018, n. 13388, la Suprema Corte dedica ampio spazio all'individuazione del soggetto in capo al quale occorre verificare la sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria, nel caso di impugnazione di un *trust* a titolo oneroso, nonché ai criteri per stabilire se un *trust* sia a titolo oneroso o gratuito.

Con riferimento allo specifico problema dell'individuazione dei litisconsorti necessari, la Corte si limita invece ad affermare che «il problema del litisconsorzio necessario nell'azione revocatoria relativa a disposizione patrimoniale in *trust* va risolto sulla base del criterio della natura dell'atto e della rilevanza dell'elemento psicologico dal punto di vista del terzo. Se, avuto riguardo all'interesse del beneficiario, l'atto dispositivo è da qualificare come atto a titolo oneroso, lo stato soggettivo del terzo è elemento costitutivo della fattispecie e dunque il terzo, beneficiario dell'atto, è litisconsorte necessario. Se invece l'atto dispositivo è a titolo gratuito, lo stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie ed il beneficiario non è litisconsorte necessario nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in *trust*. L'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie».

Al contrario, la stessa Corte censura il suo precedente orientamento, affermando l'irrelevanza del rapporto fra il beneficiario ed il *trustee*: «che il primo sia titolare di un diritto di credito o di una mera aspettativa nei confronti del secondo è vicenda che resta relativa al rapporto interno fra questi due soggetti ed è oggetto di regolamentazione legislativa ai fini della «responsabilità personale del *trustee* verso i beneficiari» (l. n. 364/1989, art. 8, comma 2°, lett. g). Tale vicenda non attiene al punto di vista dei terzi (in particolare i creditori del disponente) e resta estranea agli elementi costitutivi della fattispecie dell'art. 2901 c.c., perché non riguarda né l'investazione formale della proprietà, che è il profilo rilevante ai fini della circolazione del bene, né lo stato soggettivo della parte beneficiata dallo spostamento patrimoniale. L'ambito del litisconsorzio necessario non è quindi condizionato dalla natura del rapporto fra il beneficiario ed il *trustee*».

Più recentemente, come già visto, la Corte torna nuovamente sui suoi passi, affermando con la sentenza n. 12887/2020 che vi sarebbe litisconsorzio necessario con i beneficiari, sia nelle ipotesi di costituzione di un

trust a titolo oneroso, sia nelle ipotesi in cui questi abbiano un diritto attuale e certo nei confronti del *trustee*.

4. – Nonostante alcune diverse opinioni in dottrina⁽¹³⁾, non sembra a chi scrive che possa ritenersi corretta e soddisfacente la soluzione data dalla Suprema Corte all'individuazione delle parti necessarie nel giudizio di revocatoria ordinaria proposto avverso l'atto di conferimento di beni in *trust*.

In particolare, nessuna delle argomentazioni sperimentate per ritenere che i beneficiari del *trust* possano essere, a certe condizioni, litisconsorti necessari appare coerente con l'ampia e consolidata ricostruzione sistematica operata, sia in dottrina che in giurisprudenza, a proposito dell'individuazione delle ipotesi di litisconsorzio necessario⁽¹⁴⁾.

Stando al più recente orientamento giurisprudenziale, «il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorché la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il

⁽¹³⁾ Cfr., al riguardo, M.A. Lupoi, *Aggiungi un posto a tavola*, cit., 20 s.; T. Ammirabile, *Il problema dei beneficiari litisconsorti*, in *Trust* 2019, 610 ss., spec. 614; Id., *Azione revocatoria avverso gli atti di conferimento in trust: la posizione dei beneficiari*, in *Corriere giur.* 2019, 331 ss., spec. 339.

⁽¹⁴⁾ Non essendo possibile in questa sede una diffusa trattazione del litisconsorzio necessario, è sufficiente ricordare come, al di fuori delle ipotesi espressamente previste per legge, il suo campo di elezione sia quello delle «azioni costitutive, modificative o estintive di situazioni plurisoggettive» (così L. Zanuttigh, voce *Litisconsorzio*, in *Digesto IV. ed., sez. civ.*, vol. XI, Torino 1994, 40 ss., spec. 48 s.). In argomento v. anche, diffusamente, G. Costantino, voce *Litisconsorzio. I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, vol. XIX, Roma 1990, 6 ss. Tanto premesso, peraltro, sembra ormai superata la teoria chiovendiana per la quale, in tutte le altre ipotesi, non vi sarebbe mai litisconsorzio necessario, perché una sentenza di accertamento o di condanna avrebbero pur sempre una qualche utilità, anche se pronunciata nei confronti di alcuni soltanto dei titolari del rapporto giuridico (G. Chiovenda, *Sul litisconsorzio necessario*, in *Saggi di diritto processuale civile*, II, Roma 1931, 427; C. Consolo, *Oscillazioni «operazionali» sul litisconsorzio necessario da incertezza sulle fattispecie rilevanti (che può riguardare anche l'azione revocatoria)*, in *Giur. it.* 2000, 2282). La dottrina oggi maggioritaria, infatti, afferma che in determinati casi il litisconsorzio può essere necessario anche in riferimento ad azioni di accertamento o di condanna (G. Costantino, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, Napoli 1979, 454 ss.; Id., *Appunti sul litisconsorzio necessario*, in questa *Rivista* 1959, 14; G. Fabbrini, voce *Litisconsorzio*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano 1974, 822; E. Redenti, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Milano 1960, 268; S. Satta, *Sul litisconsorzio necessario*, in *Riv. it. scienze giur.* 1955, 49).

fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa»⁽¹⁵⁾.

Ebbene, sembra a chi scrive che debba in primo luogo escludersi che la necessarietà del litisconsorzio in capo ai beneficiari possa derivare dalla circostanza che costoro abbiano già, all'atto del conferimento o della proposizione della domanda, un diritto certo nei confronti del *trustee*, inteso sia quale diritto di credito, sia quale diritto, di natura personale, a vedersi trasferito il bene⁽¹⁶⁾.

Detta impostazione presuppone infatti, sia pure implicitamente, che l'esistenza di un diritto in capo al beneficiario del *trust* nei confronti del *trustee* imponga la necessità che l'accertamento dell'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore del disponente, per non essere *inutiliter dato*, sia opponibile al beneficiario stesso.

Detta premessa non appare tuttavia condivisibile. Posto infatti che l'azione revocatoria ordinaria è proposta dal creditore per aggredire in via esecutiva il bene trasferito al terzo, l'esistenza di diritti di natura personale tra detto terzo ed altri soggetti (e quindi, nel *trust*, l'esistenza di diritti soggettivi perfetti tra il *trustee* ed i beneficiari), appare del tutto irrilevante.

La rilevanza di diritti di terzi, infatti, è e resta quella disciplinata dallo stesso art. 2901, comma 4°, c.c., a norma del quale «l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione».

Ove, pertanto, uno dei beneficiari abbia già acquistato diritti sui beni conferiti in *trust*, la revocatoria andrà diretta anche nei suoi confronti, al ricorrere delle condizioni di cui alla citata norma; ove detti diritti non siano ancora sorti, ed il terzo-beneficiario sia pertanto un mero creditore del *trustee*, vale la diversa previsione dell'art. 2902, comma 2°, c.c.: il terzo, in questo caso, subisce la revocatoria, ed i suoi crediti sono perfino postergati rispetto a quelli di chi ha vittoriosamente esperito l'azione.

Il fatto di avere un diritto certo nei confronti del *trustee*, pertanto, è circostanza del tutto irrilevante, essendo al contrario rilevante che il terzo-beneficiario abbia già acquistato diritti *sui beni*⁽¹⁷⁾. Solo in detta ipotesi

⁽¹⁵⁾ Cfr., *ex multis*, Cass. 4 ottobre 2016, n. 19804.

⁽¹⁶⁾ Cfr. in senso analogo A. Gallarati, *L'azione revocatoria degli atti dispositivi in trust*, in *Dir. civ.* 2019, 775 ss., spec. 779; F. Corsini, *Il trustee nel processo di cognizione*, Torino 2012, 143 ss., 251 ss.

⁽¹⁷⁾ Varranno, *more solito*, le ordinarie regole di circolazione dei beni: laddove si tratti di beni mobili, occorrerà che il terzo acquirente del *trustee* abbia già conseguito il possesso

egli, più che un litisconsorte necessario, è legittimato passivo dell'azione, unitamente al *trustee*, posto che in detta ipotesi l'azione è diretta a garantire al creditore la soddisfazione del proprio credito proprio attraverso la vendita coattiva di detti beni, e pertanto la sentenza, per poter produrre detto effetto, deve necessariamente produrre effetti nei confronti di chi sia proprietario di detti beni, o abbia sugli stessi altri diritti, anche personali, che si assumano inefficaci⁽¹⁸⁾.

5. – Del pari non convincente appare quell'ulteriore argomentazione per la quale i beneficiari del *trust* che abbiano già diritti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del *trustee* sarebbero litisconsorti necessari in quanto subirebbero altrimenti, senza partecipare al giudizio, un pregiudizio dagli effetti della sentenza.

È infatti noto che tutti i terzi titolari di una posizione giuridica permanentemente dipendente da quella dedotta in giudizio, al pari dei creditori⁽¹⁹⁾, possano subire gli effetti, favorevoli o sfavorevoli, della sentenza⁽²⁰⁾, senza che ciò imponga la loro partecipazione al giudizio.

Detti terzi potranno ovviamente intervenire in giudizio, ai sensi dell'art. 105, comma 2°, c.p.c., ovvero – secondo alcuni – ne potrà essere ordinato l'intervento ai sensi dell'art. 107 c.p.c.; potranno, infine, impugnare la sentenza resa *inter alios* ai sensi dell'art. 404, comma 2°, c.p.c.⁽²¹⁾.

degli stessi; trattandosi di beni mobili registrati o di beni immobili, occorrerà che il terzo abbia trascritto il proprio diritto prima della trascrizione della domanda giudiziale.

⁽¹⁸⁾ Del tutto coerentemente si esclude la partecipazione al giudizio dell'avente causa del terzo acquirente, laddove l'azione sia diretta alla condanna del donatario alla restituzione non del bene, ma del suo valore (Cass. 17 febbraio 1993, n. 1941, in *Foro it.* 1993, I, 2530).

⁽¹⁹⁾ Nel caso di specie, potrebbe ipotizzarsi una dipendenza permanente laddove il beneficiario debba conseguire dal *trustee*, senza alcun tipo di discrezionalità da parte di questi, i beni conferiti in *trust*; in ogni altra ipotesi si è, invece, in presenza di un mero diritto di credito.

⁽²⁰⁾ Si veda, per tutti, S. Menchini, voce *Regiudicata civile*, in *Digesto IV ed., sez. civ.*, volume XVI, Torino 1997, 450: «è assolutamente pacifico che l'autorità del giudicato si irradia anche nei confronti delle situazioni sostanziali dipendenti; essa, peraltro, agisce, non in via diretta, ossia quale accertamento autoritativo del diritto pregiudicato, oggetto del successivo processo, ma in via riflessa, ossia rende incontestabile, all'interno di questo, il modo di essere del rapporto pregiudiziale, il quale è rilevante per la definizione della controversia pendente. La cosa giudicata non ha, dunque, relativamente alle posizioni giuridiche dipendenti, efficacia negativa, ossia ostativa di una decisione di merito sulla causa instaurata, bensì positiva, in quanto vincola il giudice adito, nella formulazione del giudizio sul diritto controverso, a tenere fermo il contenuto della precedente sentenza relativa al rapporto pregiudiziale».

⁽²¹⁾ La soluzione è pacifica con riferimento alla facoltà di intervento *ex art.* 105, comma 2°, c.p.c.: cfr., per tutti, A. Chizzini, voce *Intervento in causa*, in *Digesto IV ed.*, vol. X, Torino 1993, 119 ss., 143 ss. Meno pacifica, invece, con riferimento all'intervento su

Affermare la partecipazione al giudizio di ogni terzo che possa essere astrattamente toccato dagli effetti indiretti della sentenza, vorrebbe al contrario dire estendere il litisconsorzio necessario ad una serie infinita di ipotesi negoziali, sì da rendere litisconsortile ogni lite, anche relativa a rapporti giuridici bilaterali, non essendovi limite alla configurabilità in punto di fatto di rapporti di pregiudizialità dipendenza tra diversi rapporti negoziali.

Se è vero che la dottrina si è a lungo interrogata sui gravi problemi sistematici e di compatibilità costituzionale che derivano dal riconoscimento di effetti *ultra partes* alla sentenza, la soluzione a detti delicati problemi non può certo consistere – e non è stato mai neanche ipotizzato – nella partecipazione al giudizio di ogni terzo che potrebbe essere, direttamente o indirettamente, pregiudicato dalla sentenza⁽²²⁾. L'ordinamento, infatti, appresta ai terzi che possano subire un pregiudizio dalla sentenza appositi strumenti di tutela che, peraltro, sono particolarmente stringenti e puntuali con riferimento ai creditori (cfr. ancora art. 404, comma 2°, c.p.c.).

6. – Se, pertanto, la partecipazione necessaria al processo dei beneficiari del *trust* non sembra poter derivare né dall'esistenza di un diritto nei confronti del *trustee*, né dal conseguente pregiudizio che gli stessi subirebbero in conseguenza dell'accoglimento dell'azione revocatoria, resta da verificare se sia esatta l'affermazione per la quale «l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie», nel senso che, occorrendo accertare, in un *trust* a titolo oneroso, lo stato psicologico dei beneficiari (e non del *trustee*), questi sarebbero parti necessarie del giudizio proprio per la necessità di detto accertamento.

Occorre al riguardo precisare come la postulazione della necessarietà del contraddittorio in conseguenza della «proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie» è principio di diritto che la Suprema Corte ha affermato esclusivamente in materia di *trust*, nelle pronunce già citate⁽²³⁾

ordine del giudice: cfr. ancora A. Chizzini, *op. cit.*, 147 ss.; S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. I, rist., Milano 1966, 405. Del tutto scontato, infine, che il beneficiario creditore del *trustee* possa eventualmente impugnare la sentenza resa tra quest'ultimo, il *settlor* e l'attore in revocatoria, ai sensi dell'art. 404, comma 2°, c.p.c., essendo egli a tutti gli effetti un «creditore» o, laddove abbia già acquistato diritti personali sui beni, non opponibili all'attore in revocatoria, un «avente causa».

⁽²²⁾ Si rinvia, al riguardo, anche per i relativi riferimenti, a S. Menchini, voce *Regiudicata civile*, in *Digesto IV ed., sez. civ.*, volume XVI, Torino 1997, 404 ss., spec. 460 ss.

⁽²³⁾ Si tratta, in particolare, oltre alla sentenza in commento, di Cass. 29 maggio 2018, n. 13388, cit., e di Cass. 29 marzo 2019, n. 8973, cit. Detto principio è altresì richiamato, ma solo all'interno di una breve rassegna della giurisprudenza processuale in materia di *trust*, da

– del tutto assente, invece, nella restante giurisprudenza della stessa Corte in materia di litisconsorzio necessario – che va a costituire una elaborazione tutt'altro che scarna.

Ebbene, anche detto principio di diritto appare, a sommosso avviso di chi scrive, del tutto errato, ed in palese contraddizione con l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di litisconsorzio necessario.

Non vi è dubbio, infatti, che nell'elaborazione della stessa Corte «il litisconsorzio necessario (...) ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti»⁽²⁴⁾.

Postulare la necessaria partecipazione al giudizio del beneficiario in conseguenza della necessità di accertare, in capo al medesimo, l'esistenza della *scientia damni* o del *consilium fraudis*, vorrebbe dire ribaltare detto orientamento, e far dipendere la necessarietà del contraddittorio proprio da quelle «esigenze istruttorie» dalle quali la stessa Suprema Corte, giustamente, rifugge.

Il nostro ordinamento conosce, invero, molteplici ipotesi in cui sia elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio l'accertamento dell'elemento psicologico di un terzo: si pensi, a solo titolo di esempio, all'azione proposta contro lo Stato per il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione della giustizia, o alle molteplici azioni risarcitorie proposte esclusivamente contro il responsabile civile a fronte di illeciti penali, amministrativi o civili.

Si tratta pertanto, anche in questo caso, di un criterio del tutto insufficiente a giustificare il necessario coinvolgimento in giudizio del terzo, se non, eventualmente, in qualità di testimone.

Cass., sez. un., 18 marzo 2019, n. 7621, pronunciata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.

⁽²⁴⁾ Cfr., *ex multis*, Cass. 13 febbraio 2020, n. 3692. Si tratta di un principio di diritto, del tutto incontrastato ed in linea con l'elaborazione dottrinale: cfr. al riguardo, anche per i riferimenti, *supra*, testo e nota n. 14.

7. – In conclusione, sembra a chi scrive che nell'azione revocatoria diretta avverso l'atto di conferimento di beni in *trust* i beneficiari del *trust* non siano mai litisconsorti necessari⁽²⁵⁾. Solo nell'ipotesi in cui i beneficiari abbiano già acquistato diritti sui beni conferiti in *trust*, gli stessi dovranno essere convenuti in giudizio, dovendo l'azione essere proposta nei loro confronti, ai sensi dell'art. 2901, comma 4°, c.c., ove il creditore voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'ulteriore atto di disposizione compiuto dal *trustee* in favore dei beneficiari.

Sia consentita una chiosa. La circostanza che con l. 16 ottobre 1989, n. 364 sia stata ratificata la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, con conseguente ingresso nel nostro ordinamento del contratto di *trust*, oggettivamente anomalo rispetto al nostro sistema di diritto civile, non implica che vadano risolti con necessaria originalità anche problemi squisitamente di diritto interno, quale, tra gli altri, l'individuazione dei litisconsorti necessari nel caso di proposizione di un'azione revocatoria.

La distinzione, a tal fine, tra beneficiari *vested*, *vested in possession* e *contingent*⁽²⁶⁾, induce nel giurista un indubbio fascino, perché porta ad appropriarsi di categorie nuove, poco note se non ignote al nostro ordinamento. Resta però il fatto, innegabile, che l'individuazione dei litisconsorti necessari attiene alla *lex fori*; che, inoltre, la stessa Convenzione prevede che «b) i beni del *trust* sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee*» (art. 2, comma 1°, lett. b)»; che il riconoscimento del *trust* implica «che il *trustee* abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio» (art. 11, comma 1°); che, infine, la stessa Convenzione fa salva la *lex fori*, tra le altre, nelle seguenti materie: «d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; e) la protezione di

(25) Alla medesima conclusione giungono A. Gallarati, *L'azione revocatoria*, cit., 775 ss., spec. 779; Id., *La tutela dei creditori del disponente (negli ultimi vent'anni di trust)*, in *Trust* 2020, 648 ss.; F. Corsini, *Il trustee nel processo di cognizione*, Torino 2012, 143 ss., spec. 146; M.A. Lupoi, *Ancora sul ruolo processuale dei beneficiari in un'azione revocatoria: una questione di «onerosità»?*, in *Trust* 2019, 252 ss.; Id., *Beneficiari litisconsorti nell'azione revocatoria?*, *ivi* 2016, 476 ss.

(26) Proposta, anche al fine di individuare quali siano i litisconsorti necessari, tra gli altri da I. Valas., in Aa.Vv. *Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust*, Torino 2010, II, 475; G. Tucci, *Trust, concorso dei creditori e azione revocatoria*, in *Trust* 2003, 33; M.A. Lupoi, *Aggiungi un posto a tavola*, cit., 12 ss.; A. Semproni, *La posizione dei beneficiari nel processo*, in *Trust* 2017, 595 ss.; I.L. Nocera, *Trust e composizione negoziale della crisi d'impresa: causa in concreto, riconoscibilità e azione revocatoria*, in *Dir. fall.* 2015, 640 ss., spec. 664 s. Si afferma, al riguardo, che i beneficiari *vested*, avendo un diritto certo nei confronti del *trustee*, sarebbero litisconsorti necessari, a differenza dei beneficiari *contingent*, titolari di una mera aspettativa.

creditori in casi di insolvibilità; f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede» (art. 15, comma 1°).

Non resta pertanto che rassegnarci ai nostri noiosi principi nazionali in materia di litisconsorzio necessario (non per questo, peraltro, meno efficaci), provando ad applicarli coerentemente anche a fronte di un istituto «nuovo» quale il *trust*. Il rischio, altrimenti, è di ritrovarsi con principi di diritto estemporanei, di fumosa origine, potenzialmente distruttivi delle soluzioni interpretative frutto dell'impegno ermeneutico profuso sia in dottrina che in giurisprudenza.

NICOLA SOTGIU

Ricercatore nell'Università di Teramo